SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 ottobre 1992.

Cancellazione di due agenti di cambio dal ruolo speciale e reiscrizione degli stessi nel ruolo unificato degli agenti di cambio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 7, quarto comma, della legge n. 1 citata, che istituisce presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale nel quale sono iscritti gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare nonché quelli di cui le società in parola si avvalgono;

Visto il decreto ministeriale n. 800229 del 22 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1992, con il quale viene istituito il ruolo speciale degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge n. 1 predetta;

Visto il decreto ministeriale n. 801156 del 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1992, con il quale sono stati iscritti nel sopracitato ruolo speciale gli agenti di cambio operanti nelle società di intermediazione mobiliare sinora autorizzate, tra i quali anche il dott. Antonio Sommariva, il dott. Domenico Sommariva ed il dott. Paolo Sommariva agente di cambio fuori ruolo;

Considerato che l'agente di cambio fuori ruolo summenzionato è stato erroneamente indicato come dott. Paolo Sommariva, invece che come rag. Paolo Sommariva;

Viste le dichiarazioni in data 30 luglio 1992, 23 luglio 1992 e 12 agosto 1992, con le quali rispettivamente il dott. Antonio Sommariva, il dott. Domenico Sommariva e il dott. Paolo Sommariva hanno chiesto la cancellazione dal ruolo speciale degli agenti di cambio, avendo rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte nella società di intermediazione mobiliare in cui operavano ed hanno manifestato la volontà di esercitare la professione di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la nota n. 92006783 del 5 ottobre 1992 con la quale la Consob ha comunicato di non aver nulla in contrario alla cancellazione del ruolo speciale degli agenti di cambio del dott. Antonio Sommariva e del dott. Domenico Sommariva;

Ritenuto che occorre procedere alla cancellazione dei predetti operatori dal ruolo speciale di cui sopra ed al reinserimento dei medesimi nell'attività professionale propria degli agenti di cambio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'indicazione del suindicato agente di cambio fuori ruolo Paolo Sommariva;

Ritenuto, con riferimento alla dichiarazione del dott. Paolo Sommariva in data 12 agosto 1992, che l'indicazione «dott. Paolo Sommariva agente di cambio fuori ruolo», viene rettificata retroattivamente in «rag. Paolo Sommariva agente di cambio fuori ruolo», e che quindi il dott. Paolo Sommariva deve considerarsi come non iscritto nel ruolo speciale;

Decreta:

Art. 1.

Vengono cancellati dal ruolo speciale degli agenti di cambio, istituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, i sottoelencati:

1) dott. Antonio Sommariva;
2) dott. Domenico Sommariva.

Il dott. Antonio Sommariva ed il dott. Domenico Sommariva, a termini dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 1 citata, vengono reiscritti nel ruolo unificato degli agenti di cambio con sede operativa presso la borsa valori di Milano.

Art. 2.

L'iscrizione dell'agente di cambio fuori ruolo dott. Paolo Sommariva nel ruolo speciale degli agenti di cambio indicata nel decreto ministeriale n. 801156 del 19 maggio 1992 deve intendersi riferita al rag. Paolo Sommariva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4787

DECRETO 16 ottobre 1992.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 00239832 in data 24 settembre 1992 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

ATTIVO		DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO			
I - In cassa . . . . . . L.			
II - In deposito all'estero . . . . . . »			
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . . L.			
CASSA . . . . . . »			
RISCONTI E ANTICIPAZIONI			
I - Risconto di portafoglio:			
— ordinario . . . . . . L.			
— ammassi . . . . . . »			
II - Anticipazioni:			
— in conto corrente . . . . . . L.			
— a scadenza fissa . . . . . . »			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . . »			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . . L.			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . . L.			
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA			
I — ECU . . . . . . L.			
II - Altre attività:			
— biglietti e divise . . . . . . L.			
— corrispondenti in conto corrente . . . . . . »			
— depositi vincolati . . . . . . »			
— diverse . . . . . . »			
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . . L.			
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . . . . L.			
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . . L.			
II — Conti speciali . . . . . . »			
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . . L.			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . . »			
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . . »			
TITOLI DI PROPRIETÀ			
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
— in libera disponibilità . . . . . . L.			
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . . »			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »			
II Titoli di società ed enti:			
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . . L.			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »			
III Azioni e partecipazioni:			
— di società ed enti controllati:			
a) per investimento delle riserve statutarie . L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »			
— di società ed enti collegati:			
a) per investimento delle riserve statutarie . L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »			
— di altre società ed enti:			
a) per investimento delle riserve statutarie . L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »			
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . . L.			
IMMOBILI			
I — Ad uso degli uffici . . . . . . L.			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . . »			
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . . L.			
MOBILI E IMPIANTI			
I — Mobili . . . . . . L.			
II - Impianti . . . . . . »			
III - Monete e collezioni . . . . . . »			
PARTITE VARIE			
I - Biglietti banca in fabbricazione . . . . . . L.			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:			
completati . . . . . . L.			
— in allestimento . . . . . . »			
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . . . . L.			
IV - Debitori diversi . . . . . . »			
V - Altre . . . . . . »			
RATEI . . . . . . L.			
RISCONTI . . . . . . »			
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . . »			
L.			
CONTI D'ORDINE			
I - Titoli ed altri valori:			
a garanzia . . . . . . L.			
altri . . . . . . »			
II Depositari di titoli e valori:			
interni . . . . . . L.			
esteri . . . . . . »			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . . L.			
IV - Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):			
titoli . . . . . . L.			
— corrispondenti interni . . . . . . »			
— corrispondenti esteri . . . . . . »			
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):			
— titoli . . . . . . L.			
— valute e lire . . . . . . »			
VI Ordini in corso:			
— acquisti di valute . . . . . . L.			
lire a fronte vendite di valute . . . . . . »			
acquisti di titoli . . . . . . »			
lire a fronte vendite di titoli . . . . . . »			
VII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . . L.			
TOTALE . . . L.			

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore

92A4809

.... 1992 Mod. 7 C.G.

PASSIVO				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE		L.			
VAGLIA CAMBIARI		»			
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento	L.				
II — Altri	»				
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.				
II — Di altri enti	»				
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.				
II — A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»				
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»				
IV — Società costituende	»				
V — Altri	»				
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE		L.			
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		»			
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.		»			
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera	L.				
II — Conti dell'estero in lire	»				
III — Altre	»				
DEBITI IN ECU (FECoM)		L.			
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE		»			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)		»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»			
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.				
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»				
III — Svalutazione portafoglio	»				
IV — Oscillazione cambi	»				
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»				
VI — Oscillazione titoli	»				
VII — Copertura perdite eventuali	»				
VIII — Assicurazione danni	»				
IX — Ricostruzione immobili	»				
X — Rinnovamento impianti	»				
XI — Imposte	»				
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»				
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»				
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»				
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991	»				
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		L.			
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		»			
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		»			
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.		»			
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI		»			
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI		»			
PARTITE VARIE					
I - Creditori diversi	L.				
II - Altre	»				
RATEI		L.			
RISCONTI		»			
CAPITALE SOCIALE		»			
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		»			
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		»			
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72		»			
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408		»			
FONDO RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413		»			
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413		»			
RENDITE DELL'ESERCIZIO		»			
		L.			
CONTI D'ORDINE					
I - Depositanti di titoli ed altri valori	L.				
II - Titoli e valori presso terzi	»				
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»				
IV - Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
— titoli	L.				
— valuta e lire	»				
V - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
— titoli	L.				
— corrispondenti interni	»				
— corrispondenti esteri	»				
VI - Ordini in corso:					
— lire a fronte acquisti di valute	L.				
— vendite di valute	»				
— lire a fronte acquisti di titoli	»				
— vendite di titoli	»				
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.				
TOTALE		L.			

Il Ragioniere generale

DECRETO 19 ottobre 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 28 ottobre 1992, di durata triennale, per l'importo di 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'11,25% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di tre anni con inizio il 28 ottobre 1992 e scadenza il 28 ottobre 1995.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti: nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 23 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*;

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 28 ottobre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione concertata del giorno 23 ottobre 1992, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 28 ottobre 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 23 ottobre 1992, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione concertata lira/ECU del giorno 26 ottobre 1992, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto del 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuata in unica soluzione il 28 ottobre 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 28 ottobre di ciascun anno a partire dal 1993 e sino al 1995. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 28 ottobre di ciascun anno dal 1993 al 1995.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU è determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1993 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 112

92A4822

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 aprile 1992.

Approvazione della convenzione stipulata in data 16 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e la società Meridiana S.p.a.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;

Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;

Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che, per quanto possibile, è stato dato accoglimento alle richieste provenienti dagli enti regionali, anche in sede di concessione di servizi aerei di linea diversi da quelli previsti dal presente decreto;

Ritenuto peraltro che le richieste suddette non possono essere soddisfatte nella misura in cui risultano incompatibili con il quadro di riferimento generale dell'assetto concessorio ovvero con la normativa di cui alla legge 2 ottobre 1991, n. 316;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 1, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la società concessionaria indicata all'art. 2 è tenuta ad assicurare dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Sono altresì istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 2, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la società concessionaria indicata all'art. 2 è tenuta ad attivare entro le date riportate a fianco di ogni singola rotta.

3. Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, nonché la soppressione di talune di esse, come pure la istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nei predetti elenchi.

Art. 2.

1. L'esercizio dei servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 è concesso alla società Meridiana S.p.a., con sede in Olbia.

2. La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

1. In forza della presente concessione, la società Meridiana S.p.a., è abilitata ad esercitare sulle rotte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, i servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta, sia all'interno del territorio nazionale che tra il territorio nazionale e i territori di altri Stati.

Art. 4.

1. La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. È approvata e resa esecutiva la convenzione n. 4374 di repertorio stipulata in data 15 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e la società Meridiana S.p.a., per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1992
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 387

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CONCESSI ALLA SOCIETÀ MERIDIANA

ELENCO N. 1
(Servizi di immediata attivazione)

Rotte nazionali:

1) Olbia - Roma e vv.
2) Olbia - Milano e vv.
3) Olbia - Bologna e vv.
4) Olbia - Pisa e vv.
5) Olbia - Cagliari e vv.
6) Olbia - Genova e vv.

7) Cagliari - Milano e vv.
8) Cagliari - Bologna e vv.
9) Cagliari - Pisa e vv.
10) Cagliari - Verona e vv.

11) Bologna - Catania e vv.

12) Olbia - Torino e vv.
13) Olbia - Bergamo e vv.
14) Olbia - Verona e vv.
15) Olbia - Venezia e vv.
16) Olbia - Napoli e vv.

17) Verona - Napoli e vv.
18) Verona - Palermo e vv.
19) Verona - Catania e vv.
20) Verona - Bari e vv.
21) Verona - Roma e vv.

22) Roma - Milano Malpensa (*) e vv.
23) Firenze - Cagliari e vv.
24) Firenze - Palermo e vv.
25) Firenze - Catania e vv.

(*) N.B. - Sulla rotta Roma Fiumicino - Milano Malpensa opererà anche Alitalia.

Rotte comunitarie:

1) Olbia - Parigi e vv.
2) Cagliari - Parigi e vv
3) Olbia - Nizza e vv.
4) Firenze - Parigi e vv.
5) Olbia - Francoforte e vv.
6) Cagliari - Francoforte e vv.
7) Olbia - Monaco e vv.
8) Cagliari - Monaco e vv.
9) Firenze - Monaco e vv.
10) Firenze - Francoforte e vv.
11) Firenze - Londra e vv.
12) Firenze - Barcellona e vv.
13) Firenze - Madrid e vv.

Rotte internazionali (Europa non comunitaria):

1) Olbia - Zurigo e vv.
2) Cagliari - Zurigo e vv.
3) Olbia - Ginevra e vv.
4) Firenze - Zurigo e vv.

ELENCO N. 2
(Servizi da attivare)

Rotte comunitarie:

1) Verona - Londra e vv. (1994)
2) Verona - Monaco e vv. (1994)
3) Verona - Francoforte e vv. (1994)
4) Verona - Barcellona e vv. (1994)
5) Verona - Valencia e vv. (1994)
6) Verona - Parigi e vv. (1994)

Rotte internazionali (Europa non comunitaria):

1) Verona - Zurigo e vv. (1994)

92A4788

DECRETO 16 aprile 1992.

Approvazione della convenzione stipulata in data 16 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;

Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;

Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che, per quanto possibile, è stato dato accoglimento alle richieste provenienti dagli enti regionali, anche in sede di concessione di servizi aerei di linea diversi da quelli previsti dal presente decreto;

Ritenuto peraltro che le richieste suddette non possono essere soddisfatte nella misura in cui risultano incompatibili con il quadro di riferimento generale dell'assetto concessorio ovvero con la normativa di cui alla legge 2 ottobre 1991, n. 316;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 1, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la società concessionaria indicata all'art. 2 è tenuta ad assicurare dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Sono altresì istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 2, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la società concessionaria indicata all'art. 2 è tenuta ad attivare entro le date riportate a fianco di ogni singola rotta.

3. Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2; nonché la soppressione di talune di esse, come pure la istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nei predetti elenchi.

Art. 2.

1. L'esercizio dei servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 è concesso alla società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., con sede in Roma.

2. La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

1. In forza della presente concessione, la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., è abilitata ad esercitare sulle rotte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, i servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta, sia all'interno del territorio nazionale che tra il territorio nazionale e i territori di altri Stati.

Art. 4.

1. La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. È approvata e resa esecutiva la convenzione n. 4372 di repertorio stipulata in data 15 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1992
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 385

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA CONCESSI ALLA SOCIETA ALITALIA

ELENCO N. 1

(Servizi di immediata attivazione)

Rotte nazionali:

1) Roma - Milano e vv. (*)
2) Roma - Venezia e vv.
3) Roma - Bologna e vv.
4) Roma - Torino e vv.
5) Roma - Pisa e vv.
6) Roma - Genova e vv.
7) Roma - Trieste e vv.
8) Roma - Ancona e vv.
9) Roma - Treviso e vv.
10) Milano - Venezia e vv.
11) Milano - Bologna e vv.
12) Milano - Torino e vv.
13) Milano - Pisa e vv.
14) Milano - Genova e vv.
15) Milano - Trieste e vv.
16) Milano - Rimini e vv.
17) Milano - Ancona e vv.
18) Milano - Pescara e vv.

Rotte comunitarie.

1) Roma - Bruxelles e vv.
2) Roma - Copenaghen e vv.
3) Roma - Lione e vv.
4) Roma - Marsiglia e vv.
5) Roma - Nizza e vv.
6) Roma - Parigi e vv.
7) Roma - Amburgo e vv.
8) Roma - Berlino e vv.
9) Roma - Colonia e vv.
10) Roma - Dusseldorf e vv.
11) Roma - Francoforte e vv.
12) Roma - Monaco e vv.
13) Roma - Norimberga e vv.
14) Roma - Stoccarda e vv.
15) Roma - Atene e vv.
16) Roma - Londra e vv.
17) Roma - Manchester e vv.
18) Roma - Dublino e vv.
19) Roma - Amsterdam e vv.
20) Roma - Lisbona e vv.
21) Roma - Barcellona e vv.
22) Roma - Madrid e vv.
23) Roma - Malaga e vv.
24) Roma - Tenerife e vv.
25) Milano - Bruxelles e vv.
26) Milano - Copenaghen e vv.
27) Milano - Lione e vv.
28) Milano - Marsiglia e vv.
29) Milano - Nizza e vv.
30) Milano - Parigi e vv.
31) Milano - Amburgo e vv.
32) Milano - Berlino e vv.
33) Milano - Colonia e vv.*
34) Milano - Dusseldorf e vv.
35) Milano - Francoforte e vv.
36) Milano - Monaco e vv.
37) Milano - Norimberga e vv.
38) Milano - Stoccarda e vv.
39) Milano - Atene e vv.
40) Milano - Londra e vv.
41) Milano - Manchester e vv.
42) Milano - Dublino e vv.

(*) *N.B.* - Sulla rotta Roma Fiumicino - Milano Malpensa opererà anche Meridiana.

43) Milano - Lussemburgo e vv.

44) Milano - Amsterdam e vv.

45) Milano - Lisbona e vv.

46) Milano - Barcellona e vv.
47) Milano - Madrid e vv.
48) Milano - Malaga e vv.
49) Milano - Tenerife e vv.

50) Bologna - Francoforte e vv.
51) Bologna - Londra e vv.
52) Bologna - Parigi e vv.
53) Genova - Parigi e vv.
54) Pisa - Parigi e vv.
55) Pisa - Francoforte e vv.
56) Pisa - Londra e vv.
57) Torino - Parigi e vv.
58) Torino - Francoforte e vv.
59) Torino - Londra e vv.
60) Venezia - Bruxelles e vv.
61) Venezia - Parigi e vv.
62) Venezia - Francoforte e vv.
63) Venezia - Londra e vv.
64) Venezia - Amsterdam e vv.
65) Venezia - Dusseldorf e vv.

Rotte internazionali (Europa non comunitaria):

1) Roma - Tirana e vv.
2) Roma - Vienna e vv.
3) Roma - Praga e vv.
4) Roma - Malta e vv.
5) Roma - Varsavia e vv.
6) Roma - Stoccolma e vv.
7) Roma - Ginevra e vv.
8) Roma - Zurigo e vv.
9) Roma - Budapest e vv.
10) Roma - Bucarest e vv.
11) Roma - Cracovia e vv.
12) Roma - Mosca e vv.
13) Roma - Oslo e vv.

14) Milano - Tirana e vv.
15) Milano - Vienna e vv.
16) Milano - Praga e vv.
17) Milano - Oslo e vv.
18) Milano - Varsavia e vv.
19) Milano - Stoccolma e vv.
20) Milano - Basilea e vv.
21) Milano - Ginevra e vv.
22) Milano - Zurigo e vv.
23) Milano - Budapest e vv.
24) Milano - Mosca e vv.

25) Torino - Zurigo e vv.
26) Venezia - Vienna e vv.
27) Bari - Tirana e vv.

Rotte intercontinentali:

Nord America

1) Roma - Toronto e vv.
2) Roma - Montreal e vv.
3) Roma - Città del Messico e vv.
4) Roma - Boston e vv.
5) Roma - Chicago e vv.
6) Roma - Los Angeles e vv.
7) Roma - Miami e vv.
8) Roma - New York e vv.
9) Roma - Philadelphia e vv.
10) Roma - Washington e vv.

11) Milano - Toronto e vv.
12) Milano - Montreal e vv.
13) Milano - Città del Messico e vv.
14) Milano - Boston e vv.
15) Milano - Chicago e vv.
16) Milano - Los Angeles e vv.
17) Milano - Miami e vv.
18) Milano - New York e vv.
19) Milano - Philadelphia e vv.
20) Milano - Washington e vv.

Centro-sud America

21) Roma - Buenos Aires e vv.
22) Roma - Rio de Janeiro e vv.
23) Roma - San Paolo e vv.
24) Roma - Santiago e vv.
25) Roma - Lima e vv.
26) Roma - Caracas e vv.

27) Milano - Buenos Aires e vv.
28) Milano - Rio de Janeiro e vv.
29) Milano - San Paolo e vv.
30) Milano - Santiago e vv.
31) Milano - Lima e vv.
32) Milano - Caracas e vv.

Africa

33) Roma - Abidjan e vv.
34) Roma - Addis Abeba e vv.
35) Roma - Nairobi e vv.
36) Roma - Lagos e vv.
37) Roma - Dakar e vv.
38) Roma - Johannesburg e vv.
39) Roma - Algeri e vv.
40) Roma - Cairo e vv.
41) Roma - Luxor e vv.
42) Roma - Tripoli e vv.
43) Roma - Casablanca e vv.
44) Roma - Tunisi e vv.

45) Milano - Abidjan e vv.
46) Milano - Addis Abeba e vv.
47) Milano - Nairobi e vv.
48) Milano - Lagos e vv.
49) Milano - Dakar e vv.
50) Milano - Johannesburg e vv.
51) Milano - Algeri e vv.
52) Milano - Cairo e vv.
53) Milano - Luxor e vv.
54) Milano - Tripoli e vv.
55) Milano - Casablanca e vv.
56) Milano - Tunisi e vv

Estremo Oriente - Oceania

57) Roma - Melbourne e vv.
58) Roma - Sydney e vv.
59) Roma - Tokyo e vv.
60) Roma - Hong Kong e vv.
61) Roma - Bombay e vv.
62) Roma - Delhi e vv.
63) Roma - Bangkok e vv.

64) Milano - Melbourne e vv.
65) Milano - Sydney e vv.
66) Milano - Tokio e vv.
67) Milano - Hong Kong e vv.
68) Milano - Bombay e vv.
69) Milano - Delhi e vv.
70) Milano - Bangkok e vv.

Medio Oriente

71) Roma - Jeddah e vv.
72) Roma - Larnaca e vv.
73) Roma - Dubai e vv.
74) Roma - Amman e vv.
75) Roma - Teheran e vv.
76) Roma - Baghdad e vv.
77) Roma - Tel Aviv e vv.
78) Roma - Beirut e vv.
79) Roma - Damasco e vv.
80) Roma - Ankara e vv.
81) Roma - Istanbul e vv.

82) Milano - Jeddah e vv.
83) Milano - Larnaca e vv.
84) Milano - Dubai e vv.
85) Milano - Amman e vv.
86) Milano - Teheran e vv.
87) Milano - Baghdad e vv.
88) Milano - Tel Aviv e vv.
89) Milano - Beirut e vv.
90) Milano - Damasco e vv.
91) Milano - Ankara e vv.
92) Milano - Istanbul e vv.

ELENCO N. 2
(Servizi da attivare)

Rotte nazionali:

1) Ancona - Genova e vv. (1995)
2) Ancona - Torino e vv. (1995)
3) Bologna - Torino e vv. (1995)

Rotte comunitarie:

1) Roma - Siviglia e vv. (1995)
2) Roma - Nantes e vv. (1995)
3) Roma - Strasburgo e vv. (1995)
4) Roma - Tolosa e vv. (1995)
5) Roma - Hannover e vv. (1992)
6) Roma - Lussemburgo e vv. (1995)
7) Roma/Milano - Oporto e vv. (1995)
8) Roma/Milano - Bilbao e vv. (1995)
9) Roma/Milano - Valencia e vv. (1995)
10) Roma/Milano - Bordeaux e vv. (1995)
11) Milano - Lipsia e vv. (1995)
12) Milano - Bremen e vv. (1995)
13) Milano - Salonicco e vv. (1995)

14) Ancona - Parigi e vv. (1995)

15) Bologna - Bruxelles e vv. (1995)
16) Bologna - Stoccarda e vv. (1995)
17) Bologna - Amsterdam e vv. (1995)
18) Bologna - Barcellona e vv. (1995)
19) Bologna - Madrid e vv. (1995)

20) Genova - Bruxelles e vv. (1995)
21) Genova - Londra e vv. (1995)
22) Genova - Rotterdam e vv. (1995)
23) Genova - Barcellona e vv. (1995)
24) Genova - Madrid e vv. (1995)

25) Torino - Bruxelles e vv. (1995)
26) Torino - Stoccarda (1995)
27) Torino - Barcellona e vv. (1995)
28) Torino - Madrid e vv. (1995)

29) Trieste - Parigi e vv. (1995)

30) Venezia - Barcellona e vv. (1995)
31) Venezia - Madrid e vv. (1995)

32) Verona - Bruxelles e vv. (1995)
33) Verona - Madrid e vv. (1995)

Rotte internazionali (Europa non comunitaria):

1) Roma/Milano - Helsinki e vv. (1995)
2) Roma/Milano - Belgrado e vv. (1995)
3) Roma/Milano - Leningrado e vv. (1995)

4) Milano - Malta e vv. (1995)

5) Bologna - Zurigo e vv. (1995)
6) Pisa - Zurigo e vv. (1995)
7) Torino - Ginevra e vv. (1995)
8) Torino - Mosca e vv. (1995)

9) Venezia - Stoccolma e vv. (1995)

10) Bologna - Praga e vv. (1995)
11) Bologna - Budapest e vv. (1995)
12) Bologna - Zurigo e vv. (1995)

Rotte intercontinentali:

Nord America

1) Roma - Vancouver e vv. (1995)
2) Roma/Milano - Cancun e vv. (1993)
3) Roma/Milano - L'Avana e vv. (1995)
4) Roma/Milano - Raleigh e vv. (1995)
5) Roma/Milano - Atlanta e vv. (1995)
6) Roma/Milano - Charlotte e vv. (1994)
7) Roma/Milano - Dallas e vv. (1995)
8) Roma/Milano - Houston e vv. (1995)
9) Roma/Milano - San Francisco e vv. (1992)
10) Roma/Milano - Baltimora e vv. (1994)
11) Roma/Milano - Detroit e vv. (1994)
12) Roma/Milano - Orlando e vv. (1993)
13) Milano - New Orleans e vv. (1995)
14) Milano - Pittsburgh e vv. (1995)
15) Milano - Seattle e vv. (1995)
16) Milano - Minneapolis e vv. (1995)
17) Milano - St. Juan e vv. (1995)

Centro Sud America

18) Roma/Milano - Bogotà e vv. (1995)
19) Roma/Milano - Recife e vv. (1995)
20) Roma/Milano - Quito e vv. (1995)
21) Roma/Milano - Santo Domingo e vv. (1994)
22) Roma/Milano - Salvador (Bahia) e vv. (1994)
23) Milano - Panama e vv. (1995)
24) Milano - Santa Lucia e vv. (1995)
25) Milano - Montevideo e vv. (1995)
26) Milano - Kingston e vv. (1995)
27) Milano - S. José e vv. (1995)
28) Milano - Guatemala e vv. (1995)

Africa

29) Roma - Luanda e vv. (1993)
30) Roma - Accra e vv. (1992)
31) Roma - Mogadiscio e vv. (1995)
32) Roma Milano - Mombasa e vv. (1992)
33) Roma Milano - Mahe Island e vv. (1992)
34) Roma Milano - Harare e vv. (1992)
35) Roma Milano - Mauritius e vv. (1994)
36) Roma Milano - Monastir e vv. (1995)
37) Roma Milano - Sfax e vv. (1992)

38) Bologna - Monastir e vv. (1993)
39) Bologna - Djerba e vv (1993)

40) Verona - Tunisi e vv. (1995)
41) Verona - Cairo e vv. (1994)
42) Verona - Casablanca e vv. (1995)
43) Verona - Monastir e vv. (1994)
44) Verona - Djerba e vv. (1994)

Estremo Oriente - Oceania

45) Roma/Milano - Perth e vv. (1994)
46) Roma/Milano - Manila e vv. (1992)
47) Roma Milano - Taipei e vv. (1992)
48) Roma Milano - Nagoya e vv. (1993)
49) Roma Milano - Fukuoka e vv. (1995)
50) Roma Milano - Osaka e vv. (1994)
51) Roma/Milano - Madras e vv. (1994)
52) Roma/Milano - Karachi e vv. (1994)
53) Roma/Milano - Beijing e vv. (1992)
54) Roma Milano - Shangai e vv. (1995)
55) Roma/Milano - Seoul e vv. (1992)
56) Roma Milano - Ho-Chi-Min e vv. (1995)
57) Roma Milano - Singapore e vv. (1992)
58) Roma Milano - Phuket e vv. (1994)
59) Roma Milano - Dempasar-Bali e vv. (1994)
60) Roma Milano - Djakarta e vv. (1995)
61) Roma Milano - Kuala Lumpur e vv. (1993)
62) Roma/Milano - Malè e vv. (1992)
63) Roma Milano - Kathmandu e vv. (1994)
64) Roma Milano - Colombo e vv. (1992)

Medio Oriente

65) Roma - Dhahran e vv. (1995)
66) Roma - Abu Dhabi e vv. (1995)
67) Roma - Bahrain e vv. (1995)
68) Roma - Smirne e vv. (1995)
69) Roma - Antalia e vv. (1994)
70) Roma Milano - Riyadh e vv. (1995)
71) Roma Milano - Doha e vv. (1995)
72) Roma Milano - Sana e vv. (1995)
73) Roma Milano - Esfahan e vv. (1995)
74) Roma Milano - Kuwait e vv. (1995)

92A4789

DECRETO 16 aprile 1992.

Approvazione della convenzione stipulata in data 16 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e la società Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;

Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;

Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che, per quanto possibile, è stato dato accoglimento alle richieste provenienti dagli enti regionali, anche in sede di concessione di servizi aerei di linea diversi da quelli previsti dal presente decreto;

Ritenuto peraltro che le richieste suddette non possono essere soddisfatte nella misura in cui risultano incompatibili con il quadro di riferimento generale dell'assetto concessorio ovvero la normativa di cui alla legge 2 ottobre 1991, n. 316;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 1, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la società concessionaria indicata all'art. 2 è tenuta ad assicurare dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Sono altresì istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 2, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la società concessionaria indicata all'art. 2 è tenuta ad attivare entro le date riportate a fianco di ogni singola rotta.

3. Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese negli elenchi di cui ai

commi 1 e 2, nonché la soppressione di talune di esse, come pure la istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nei predetti elenchi.

Art. 2.

1. L'esercizio dei servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 è concesso alla società Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a., con sede in Napoli.

2. La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

1. In forza della presente concessione, la società Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a., è abilitata ad esercitare sulle rotte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, i servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta, sia all'interno del territorio nazionale che tra il territorio nazionale e i territori di altri Stati.

Art. 4.

1. La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. È approvata e resa esecutiva la convenzione n. 4373 di repertorio stipulata in data 15 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e la società Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a., per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro delle partecipazioni statali
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1992
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 386

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA CONCESSI ALLA SOCIETÀ A.T.I.

ELENCO N. 1
(Servizi di immediata attivazione)

Rotte nazionali:

1) Napoli - Roma e vv.
2) Napoli - Milano e vv.
3) Napoli - Catania e vv.
4) Napoli - Palermo e vv.
5) Napoli - Venezia e vv.
6) Napoli - Bologna e vv.
7) Napoli - Torino e vv.
8) Napoli - Cagliari e vv.
9) Napoli - Genova e vv.
10) Napoli - Lamezia Terme e vv.
11) Napoli - Firenze e vv.

12) Roma - Firenze e vv.
13) Roma - Catania e vv.
14) Roma - Palermo e vv.
15) Roma - Cagliari e vv.
16) Roma - Bari e vv.
17) Roma - Alghero e vv.
18) Roma - Lamezia Terme e vv.
19) Roma - Brindisi e vv.
20) Roma - Reggio Calabria e vv.
21) Roma - Trapani e vv.
22) Roma - Pantelleria e vv.
23) Roma - Lampedusa e vv.

24) Milano - Catania e vv.
25) Milano - Palermo e vv.
26) Milano - Bari e vv.
27) Milano - Alghero e vv.
28) Milano - Lamezia Terme e vv.
29) Milano - Brindisi e vv.
30) Milano - Reggio Calabria e vv.
31) Milano - Trapani e vv.
32) Milano - Pantelleria e vv.
33) Milano - Lampedusa e vv.

34) Alghero - Bologna e vv.
35) Alghero - Genova e vv.
36) Alghero - Pisa e vv.
37) Alghero - Torino e vv.
38) Alghero - Venezia e vv.

39) Bari - Torino e vv.

40) Cagliari - Genova e vv.
41) Cagliari - Palermo e vv.
42) Cagliari - Torino e vv.
43) Cagliari - Venezia e vv.

44) Catania - Pisa e vv.
45) Catania - Torino e vv.
46) Catania - Genova e vv.
47) Catania - Venezia e vv.

48) Lamezia Terme - Bologna e vv.

49) Palermo - Pisa e vv.
50) Palermo - Torino e vv.

51) Palermo - Venezia e vv.
52) Palermo - Bologna e vv.
53) Palermo - Genova e vv.

Rotte comunitarie:

1) Napoli - Parigi e vv.
2) Napoli - Dusseldorf e vv.
3) Napoli - Francoforte e vv.
4) Napoli - Atene e vv.
5) Napoli - Londra e vv.

6) Bari - Francoforte e vv.
7) Bari - Londra e vv.
8) Bari - Atene e vv.

9) Catania - Parigi e vv.
10) Catania - Dusseldorf e vv.
11) Catania - Francoforte e vv.
12) Catania - Londra e vv.

13) Palermo - Parigi e vv.
14) Palermo - Francoforte e vv.
15) Palermo - Londra e vv.

16) Lamezia Terme - Parigi e vv.

Rotte internazionali (Europa non comunitaria):

1) Napoli - Zurigo e vv.
2) Catania - Zurigo e vv.

ELENCO N. 2
(Servizi da attivare)

Rotte nazionali:

1) Napoli - Pisa e vv. (1993)
2) Napoli - Bari e vv. (1993)
3) Napoli - Brindisi e vv. (1993)
4) Napoli - Alghero e vv. (1994)
5) Napoli - Trieste e vv. (1994)
6) Napoli - Reggio Calabria e vv. (1994)
7) Napoli - Treviso e vv. (1995)
8) Napoli - Pantelleria e vv. (1995)
9) Napoli - Ancona e vv. (1994)
10) Napoli - Lampedusa e vv. (1995)
11) Napoli - Pescara e vv. (1993)

12) Ancona - Cagliari e vv. (1994)

13) Bari - Bologna e vv. (1992)
14) Bari - Catania e vv. (1992)
15) Bari - Genova e vv. (1994)
16) Bari - Palermo e vv. (1992)
17) Bari - Pisa e vv. (1992)
18) Bari - Venezia e vv. (1993)
19) Bari - Cagliari e vv. (1994)
20) Bari - Reggio Calabria e vv. (1993)

21) Brindisi - Genova e vv. (1995)
22) Brindisi - Torino e vv. (1994)

23) Cagliari - Catania e vv. (1994)
24) Cagliari - Pescara e vv. (1995)
25) Cagliari - Trieste e vv. (1994)

26) Lamezia Terme - Genova e vv. (1995)
27) Lamezia Terme - Torino e vv. (1994)
28) Lamezia Terme - Venezia e vv. (1995)

29) Reggio Calabria - Bologna e vv. (1995)
30) Reggio Calabria - Torino e vv. (1995)
31) Reggio Calabria - Venezia e vv. (1995)

Rotte comunitarie:

1) Napoli - Bruxelles e vv. (1993)
2) Napoli - Copenaghen e vv. (1994)
3) Napoli - Nizza e vv. (1995)
4) Napoli - Berlino e vv. (1995)
5) Napoli - Monaco e vv. (1995)
6) Napoli - Amsterdam e vv. (1994)
7) Napoli - Lisbona e vv. (1994)
8) Napoli - Barcellona e vv. (1995)
9) Napoli - Las Palmas e vv. (1994)
10) Napoli - Madrid e vv. (1995)

11) Bari - Parigi e vv. (1992)
12) Bari - Bruxelles e vv. (1995)
13) Bari - Dusseldorf e vv. (1995)
14) Bari - Monaco e vv. (1995)
15) Bari - Madrid e vv. (1995)

16) Cagliari - Bruxelles e vv. (1995)
17) Cagliari - Londra e vv. (1995)

18) Catania - Bruxelles e vv. (1995)
19) Catania - Berlino e vv. (1995)
20) Catania - Monaco e vv. (1995)
21) Catania - Atene e vv. (1994)
22) Catania - Amsterdam e vv. (1995)
23) Catania - Barcellona e vv. (1993)
24) Catania - Madrid e vv. (1995)

25) Palermo - Bruxelles e vv. (1995)
26) Palermo - Berlino e vv. (1995)
27) Palermo - Dusseldorf e vv. (1995)
28) Palermo - Monaco e vv. (1995)
29) Palermo - Atene e vv. (1995)
30) Palermo - Barcellona e vv. (1993)
31) Palermo - Madrid e vv. (1995)

Rotte internazionali (Europa non comunitaria):

1) Napoli - Ginevra e vv. (1994)
2) Napoli - Vienna e vv. (1994)
3) Napoli - Malta e vv. (1995)

4) Catania - Malta e vv. (1995)

5) Palermo - Malta e vv. (1995)

Rotte intercontinentali

Medio Oriente

1) Napoli - Istanbul e vv. (1994)
2) Napoli - Ankara e vv. (1994)

3) Catania - Istanbul e vv. (1994)
4) Catania - Ankara e vv. (1994)

5) Palermo - Istanbul e vv. (1994)
6) Palermo - Ankara e vv. (1994)

Nord Africa

7) Napoli - Algeri e vv. (1995)
8) Napoli - Tunisi e vv. (1995)
9) Napoli - Tripoli e vv. (1995)

10) Catania - Algeri e vv. (1995)
11) Catania - Tunisi e vv. (1995)
12) Catania - Tripoli e vv. (1995)

13) Palermo - Algeri e vv. (1995)
14) Palermo - Tunisi e vv. (1995)
15) Palermo - Tripoli e vv. (1995)

92A4790

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 18 settembre 1990 e 26 marzo 1992, del senato accademico del 13 novembre 1990 e 27 maggio 1992, del consiglio di amministrazione del 16 novembre 1990 e 2 giugno 1992;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio II, del 22 giugno 1991 e 15 maggio 1992, rispettivamente prot. n. 2364 e n. 2434 e gli allegati pareri favorevoli espressi dal Cônsiglio universitario nazionale nelle sue riunioni del 13 aprile 1991 e 10 aprile 1992 per la soppressione e l'inserimento di insegnamenti e l'abolizione e inserimento di propedeuticità fra discipline nel corso di laurea in giurisprudenza;

Vista la deliberazione della facoltà giuridica del 7 luglio 1992 con la quale a voti unanimi si invita a dar corso alle modifiche statutarie;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale del predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - laurea in giurisprudenza, nell'art 9, all'elenco degli insegnamenti complementari con il conseguente spostamento della numerazione sono soppressi gli insegnamenti:

2) Demografia
25) Metodologia della scienza giuridica;

la denominazione dell'insegnamento di:

7) Legislazione del lavoro

cambia in:

6) Diritto della previdenza sociale
18) Sociologia

cambia in:

17) Istituzione di scienze sociali
32) Diritto bancario assicurativo

cambia in:

30) Diritto della banca, della borsa, delle assicurazioni
34) Diritto privato delle comunità europee

cambia in:

32) Diritto delle Comunità europee;
39) Automazione della ricerca giuridica

cambia in:

37) Informatica giuridica
42) Diritto matrimoniale

cambia in:

40) Diritto della famiglia
43) Storia della scienza giuridica

cambia in:

41) Storia del pensiero giuridico

e sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

51) Diritto della responsabilità civile
52) Diritto sportivo
53) Diritto della proprietà immobiliare
54) Diritto della proprietà intellettuale
55) Diritto sindacale
56) Diritto parlamentare
57) Diritto costituzionale italiano e comparato
58) Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
59) Diritto dell'ambiente
60) Storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa
61) Diritto del commercio internazionale
62) Diritto processuale penale comparato
63) Diritto processuale penale minorile
64) Diritto e procedura penale militare
65) Diritto penale comparato
66) Diritto penale internazionale
67) Diritto e processo criminale romano
68) Storia della giurisprudenza romana
69) Filologia giuridica
70) Logica giuridica

71) Teoria dell'interpretazione
72) Analisi economica del diritto
73) Storia del pensiero economico
74) Economia dell'ambiente
75) Bioetica
76) Balistica forense
77) Lingua inglese
78) Lingua tedesca
79) Lingua francese
80) Lingua spagnola
81) Ordinamento giudiziario
82) Diritto dell'esecuzione civile
83) Diritto processuale comparato
84) Teoria generale del processo
85) Diritto finanziario
86) Sistemi fiscali comparati
87) Finanza degli enti locali
88) Diritto processuale tributario
89) Diritto internazionale tributario
90) Diritto dell'economia
91) Diritto della regione siciliana.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 17 settembre 1992

Il rettore: RODOLICO

92A4792

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 con il quale è stata istituita presso l'Ateneo «Federico II» la facoltà di giurisprudenza finalizzata alla seconda Università di Napoli, con il corso di laurea in giurisprudenza;

Considerato che entro il termine previsto dal predetto art. 5 del decreto ministeriale sopracitato è stata presentata domanda di opzione dal numero di docenti di ruolo richiesto e che pertanto è stato costituito il consiglio della facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Napoli;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 10 ottobre 1991; del senato accademico dell'11 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 1992;

Viste le ulteriori deliberazioni con le quali le autorità accademiche di questo Ateneo si sono uniformate al predetto parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 67 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti, unicamente ai fini dell'attivazione del corso di laurea in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza della seconda Università di Napoli, limitatamente all'anno accademico 1991-92, i seguenti articoli:

Facoltà di giurisprudenza (seconda Università di Napoli)

Art. 68. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 69. — La durata del corso di studio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 70. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Obbligatori:

1) istituzioni di diritto privato
2) istituzioni di diritto romano
3) filosofia del diritto

4) storia del diritto romano
5) storia del diritto italiano (biennale)
6) economia politica
7) scienze delle finanze e diritto finanziario
8) diritto costituzionale
9) diritto ecclesiastico
10) diritto romano (biennale)
11) diritto civile (biennale)
12) diritto commerciale
13) diritto del lavoro
14) diritto processuale civile
15) diritto internazionale
16) diritto amministrativo (biennale)
17) diritto penale (biennale)
18) procedura penale

Complementari:

1) contabilità di Stato
2) diritto agrario italiano e comunitario
3) diritto amministrativo comparato
4) diritto bancario
5) diritto canonico
6) diritto commerciale comunitario
7) diritto comparato del lavoro
8) diritto comune
9) diritto d'autore
10) diritto del commercio con l'estero
11) diritto del lavoro e della sicurezza sociale italiano e comunitario
12) diritto dell'arbitrato interno ed internazionale
13) diritto dell'esecuzione penale
14) diritto dell'intervento pubblico
15) diritto della borsa e dei mercati finanziari italiano e comunitario
16) diritto della Corte di Giustizia europea
17) diritto della navigazione e dei trasporti italiano e comunitario
18) diritto delle essicurazioni
19) diritto delle Comunità europee
20) diritto di famiglia e matrimoniale
21) diritto e procedura penale militare
22) diritto fallimentare italiano e comunitario
23) diritto finanziario
24) diritto industriale italiano e comunitario
25) diritto parlamentare italiano e comunitario
26) diritto penale commerciale
27) diritto penale comparato
28) diritto penale dell'economia
29) diritto penale romano
30) diritto penitenziario
31) diritto privato dell'economia
32) diritto privato delle Comunità europee
33) diritto processuale amministrativo italiano e comunitario
34) diritto processuale penale comparato
35) diritto pubblico comunitario
36) diritto pubblico dell'economia italiano e comunitario
37) diritto pubblico romano
38) diritto regionale italiano e comunitario
39) diritto sindacale italiano e comunitario
40) diritto tributario italiano e comunitario
41) diritto tributario penale
42) diritto urbanistico italiano e comunitario
43) diritto valutario
44) esegesi delle fonti del diritto romano
45) filosofia della politica
46) giustizia costituzionale
47) giustizia minorile
48) informatica giuridica
49) introduzione al sistema penale
50) istituzioni di diritto penale
51) istituzioni di diritto processuale
52) istituzioni di diritto pubblico
53) lingua francese
54) lingua inglese
55) lingua spagnola
56) lingua tedesca
57) metodologia della scienza giuridica
58) politica economica e finanziaria
59) sistema e controllo della spesa pubblica
60) sistemi fiscali comparati delle Comunità europee
61) sociologia del diritto
62) storia della pubblica amministrazione
63) storia delle codificazioni moderne
64) storia delle dottrine politiche
65) teoria dell interpretazione
66) teoria dello sviluppo economico
67) teoria generale del diritto

Art. 71. — Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) le istituzioni di diritto romano rispetto al diritto romano;

b) la storia del diritto romano rispetto a esegesi delle fonti del diritto romano e al diritto penale romano;

c) il diritto costituzionale rispetto a: diritto del lavoro, diritto delle Comunità europee, diritto processuale civile, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, giustizia costituzionale, diritto parlamentare italiano e comunitario, diritto regionale italiano e comunitario, diritto penale, contabilità di Stato, diritto pubblico comunitario, istituzioni di diritto penale, diritto tributario italiano e comunitario, diritto sindacale italiano e comunitario;

d) le istituzioni di diritto privato rispetto a: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto agrario italiano e comunitario, diritto privato delle comunità europee, diritto di famiglia e matrimoniale, diritto d'autore, diritto dell'arbitrato interno e internazionale, diritto tributario italiano e comunitario, diritto della navigazione e dei trasporti italiani e comunitari, diritto industriale italiano e comunitario, diritto privato dell'economia;

e) l'economia politica rispetto a politica economica e finanziaria;

f) il diritto commerciale rispetto a: diritto industriale italiano e comunitario, diritto bancario, diritto della borsa e dei mercati finanziari, diritto commerciale comunitario, diritto privato dell'economia, diritto fallimentare italiano e comunitario diritto della navigazione e dei trasporti italiano e comunitario;

g) il diritto internazionale rispetto al diritto delle comunità europee;

h) il diritto penale rispetto a: procedura penale, diritto penale commerciale, diritto penale comparato, diritto penale dell'economia;

i) la procedura penale rispetto a: diritto e procedura penale militare, diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario;

l) la storia del diritto italiano rispetto a storia delle codificazioni moderne;

m) il diritto amministrativo rispetto a: diritto urbanistico italiano e comunitario, diritto tributario italiano e comunitario, diritto pubblico dell'economia italiano e comunitario, diritto processuale amministrativo italiano e comunitario;

n) il diritto del lavoro rispetto a: diritto sindacale italiano e comunitario, diritto del lavoro e della sicurezza sociale italiano e comunitario, diritto comparato del lavoro.

L'iscrizione agli insegnamenti propedeutici deve precedere di almeno un anno l'iscrizione agli insegnamenti (o al primo corso degli insegnamenti biennali) che ne presuppongono la frequenza. Gli esami relativi agli insegnamenti propedeutici devono essere sostenuti e superati almeno una sessione prima degli esami cui servono di preparazione.

Art. 72. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, salvo il caso di piani alternativi ammessi dalla facoltà.

Art. 73. — Potranno essere istituiti, con modifica di statuto, diplomi intermedi. La facoltà può concorrere alla istituzione di scuole di specializzazione e dirette a fini speciali, nonché alla costituzione di dipartimenti e di dottorati di ricerca, secondo la vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 luglio 1992

Il rettore: CILIBERTO

92A4793

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, concernente la modifica dell'ordinamento del corso di laurea in scienze agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, n. 528, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze agrarie presso l'Università di Padova;

Viste le proposte di modifica dello statuo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 177, dopo il paragrafo successivo all'elenco delle discipline comuni a tutti gli indirizzi viene inserito il seguente paragrafo:

«Le discipline sopra indicate comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalla facoltà, in

determinati indirizzi ed orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 29 giugno 1992

Il pro-rettore: MILANESI

92A4795

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte relativa alla facoltà di magistero - corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992 relativo alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), con soppressione della locuzione «europee»;

Vista la deliberazione adottata dalla facoltà di magistero del 10 settembre 1992 del senato accademico nell'adunanza del 21 settembre 1992 e del consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 23 settembre 1992 che propone la modifica statutaria relativa alla denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) con la soppressione della locuzione «europee»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di magistero, dell'Università degli studi di Trieste, muta in corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 settembre 1992

Il rettore

92A4794

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 ottobre 1992, n. 120.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81. Funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia urbanistica. Orientamenti giurisprudenziali sull'ambito di applicabilità della norma.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Alla presidenza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

All'Associazione nazionale comuni italiani

Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Al direttore generale dell'A.N.A.S.

Al presidente del Magistrato alle acque - Venezia

Al presidente del Magistrato per il Po - Parma

Ai provveditori regionali alle opere pubbliche

Sono stati recentemente resi noti due interventi giurisprudenziali - la sentenza della Corte costituzionale n. 150 depositata il 1° aprile 1992 ed il parere del Consiglio di Stato - sezione II, in data 20 novembre 1991, n. 177/91, pervenuto a questo Ministero il 17 marzo scorso — che riguardano l'applicazione dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale, come è noto, disciplina il controllo urbanistico-edilizio delle opere delle amministrazioni statali o di interesse statale da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti.

Per la rilevanza degli argomenti trattati che riguardano o possono riguardare la competenza delle amministrazioni, degli organi e degli istituti in indirizzo, questo Ministero — che, secondo l'ordinamento vigente e sulla

scorta di consolidati orientamenti giurisprudenziali (vedi ad esempio parere Consiglio di Stato n. 1649/79 del 25 gennaio 1980), è l'organo che ha la competenza sostanziale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 81 nei modi e nelle forme in esse previste — ritiene di rendere noto il contenuto dei due interventi ai fini della più corretta applicazione della normativa in oggetto indicata.

1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150/92, ha affrontato il problema delle «opere destinate alla difesa militare», le quali, come è noto, sono sottratte al controllo ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e, di conseguenza ad alcuna verifica per quanto attiene gli aspetti urbanistici. La Corte si è pronunciata in occasione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il quale stabilisce che, ai fini dell'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie le opere indicate dalla stessa legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare e, di conseguenza, sottratte a quel controllo.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Essa, tuttavia, non si è fermata a questo accertamento; poiché oltre ad indicare i motivi in relazione ai quali la norma contestata deve ritenersi legittima, ha voluto precisare i limiti entro i quali la sottrazione delle opere di cui trattasi al controllo ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 può ritenersi ammissibile.

La sentenza, infatti, afferma — a prescindere dal caso di specie — l'esigenza che comunque, sia in sede legislativa che amministrativa, risultino rigorosamente precisati i criteri suscettibili di qualificare l'opera come «destinata alla difesa militare». In particolare, tali criteri *non potranno* fare riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura «militare» dell'amministrazione interessata, ma dovranno, *«in ogni caso, investire sia le caratteristiche oggettive che le finalità dell'opera»*.

L'indicazione che scaturisce dalla sentenza della Corte è estremamente chiara e precisa il comportamento che l'Amministrazione militare deve tenere quando intenda svolgere un'attività costruttiva.

In sintesi:

a) nei casi in cui le opere abbiano le caratteristiche indicate nella sentenza della Corte costituzionale, l'Amministrazione militare non dovrà chiedere alcun «accertamento» da parte di altre amministrazioni;

b) quando le opere siano da considerare opere pubbliche, comunque rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione militare, dovranno sottostare all'«accertamento» ex art. 81;

c) nella eventualità che l'Amministrazione militare agisca «iure privatorum» è tenuto a presentare al sindaco la richiesta della concessione di edificare.

2. Questo Ministero aveva rivolto al Consiglio di Stato un quesito circa la legittimità del ricorso all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, nei casi in cui si tratti di opere — o di interventi su opere — ancora non entrate nel patrimonio della pubblica amministrazione, ma che questa intende acquistare o locare, formulando nel contempo alcune considerazioni di carattere generale sulla «ratio» e sulla valenza della norma richiamata.

Detto consesso, con il menzionato parere del 20 novembre 1991, n. 177/91, argomentando dal raffronto tra l'art. 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (che prevedeva soltanto l'accertamento del «non contrasto», senza considerare l'ipotesi di opere non conformi alle prescrizioni urbanistiche) e il menzionato art. 81 (che prevede l'accertamento di «conformità» introducendo anche, per le opere «in variante» un apposito procedimento), ha rilevato, preliminarmente, che «nel sistema introdotto nel 1977 non vi sono più ragioni di ordine pratico che consiglino di intendere l'accertamento di conformità come qualche cosa di diverso da un semplice, oggettivo riscontro della corrispondenza fra il progetto e le previsioni del piano».

Partendo da questa premessa il Consiglio di Stato ha esaminato i problemi che si pongono all'amministrazione, in rapporto al ricorso al citato art. 81, quando si tratti:

a) di fabbricato costruito da un privato su suolo privato, con obbligo di acquisto da parte della pubblica amministrazione;

b) di fabbricato costruito da un privato su suolo privato, destinato ad essere locato alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali;

c) di fabbricato privato esistente, che per un limitato periodo di tempo viene locato alla pubblica amministrazione per i suoi fini istituzionali e che, perciò, subisce un mutamento di destinazione, anche attraverso opere di adeguamento;

d) di fabbricato realizzato da una pubblica amministrazione su terreno del patrimonio disponibile, per essere utilizzato per i fini istituzionali della stessa o di altra amministrazione;

e) di fabbricato esistente, appartenente al patrimonio disponibile della pubblica amministrazione, da modificare per essere utilizzato secondo i fini istituzionali della stessa o di altra amministrazione;

f) di fabbricato, in corso di costruzione da parte di un privato, promesso in vendita alla pubblica amministrazione che, per essere utilizzato secondo i fini istituzionali di questa, necessiti della concessione di una variante in corso d'opera;

g) come al punto *f)* ma con la previsione del passaggio alla pubblica amministrazione non in proprietà ma in locazione.

Al riguardo il Consiglio di Stato fa presente che la norma dell'art. 81 va interpretata in modo aderente alla sua «ratio», che è quella di privilegiare la funzione svolta dall'opera nell'interesse pubblico, piuttosto che l'amministrazione come soggetto.

Pertanto, ad avviso di quel consesso, appare secondario il fatto che l'intervento costruttivo venga eseguito su un immobile attualmente non di proprietà dello Stato e ad iniziativa di un altro soggetto, quando l'opera risulti destinata, in modo duraturo ed esclusivo, a soddisfare le esigenze della Amministrazione statale: come nei casi sub *a)* e sub *f)*, ai quali possono ricondursi le situazioni in cui sia previsto il passaggio dell'immobile all'amministrazione al termine del rapporto.

Si tratta, in realtà, avverte il Consiglio di Stato, di ipotesi che non differiscono sostanzialmente da quella in cui i lavori siano dati in appalto o in concessione, perché l'Amministrazione è sempre obbligata contrattualmente a diventare proprietaria dell'opera, una volta che sia ultimata. Anche i casi sub *d)* ed *e)* possono ricondursi all'ipotesi sub *a)*, in quanto si tratta di opere eseguite dallo Stato, destinate ad uso pubblicistico, pure se l'amministrazione che utilizzerà l'opera sarà diversa da quella proprietaria o assegnataria.

In tutti i casi cui ora si è accennato, ovviamente, qualora non si verificasse il passaggio di proprietà alla pubblica amministrazione e venisse meno la destinazione ai fini istituzionali di questa, l'edificio dovrebbe essere reso conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Quando, invece, il futuro godimento dell'immobile da parte dell'amministrazione fosse previsto solo a titolo di locazione — e perciò limitato nel tempo — secondo le ipotesi sub *b)*, *c)* e *g)* e, conseguentemente, la modificazione del territorio e dell'assetto urbanistico (ovvero la deroga alla normativa generale) si presentasse come *duratura*, mentre la destinazione pubblicistica fosse *temporanea*, non sarebbe ragionevole — secondo il Consiglio di Stato — consentire una deroga alle ordinarie competenze urbanistiche (quelle che fanno capo al sindaco) per introdurre una modifica permanente dell'assetto territoriale, a tutto vantaggio del privato.

In conclusione, ad avviso del Consiglio di Stato, nelle ipotesi sopra indicate «il criterio discretivo» ai fini del decidere circa l'ammissibilità del ricorso all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 «è dato dal carattere permanente, o meno, della destinazione del bene all'uso dell'Amministrazione statale; permanenza che inerisce, di regola, solo al regime di proprietà».

Questo Ministero concorda con il criterio indicato dal Consiglio di Stato e ad esso intende attenersi: anche se in passato, per agevolare l'espletamento dei compiti istituzionali di alcune pubbliche amministrazioni, ha applicato l'art. 81 in casi in cui tali compiti dovevano essere espletati in immobili ottenuti in locazione.

Tuttavia, ritiene questo Ministero che, anche quando l'immobile interessato non sia di proprietà dell'amministrazione che si appresta ad utilizzarlo a fini pubblici, potrebbe farsi ricorso all'art. 81 per autorizzare interventi non conformi alla normativa vigente a condizione che — cessato l'uso pubblico — l'amministrazione o il proprietario, all'atto del rilascio, rendano l'edificio conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia secondo le indicazioni comunali. E ciò nei casi — ovviamente eccezionali — in cui solo attraverso il ricorso all'art. 81 dovessero crearsi le condizioni per rendere possibile l'espletamento di importanti servizi pubblici.

3. I due interventi giurisprudenziali, illustrati nei punti che precedono, rivestono particolare rilievo non solo perché chiariscono alcune questioni intorno alle quali si erano manifestate contrastanti opinioni, ma in quanto vengono a precisare il fondamento e le finalità dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato, in materia di urbanistica, cui il primo comma della stessa disposizione fa riferimento.

La Corte costituzionale, infatti, nella menzionata sentenza per ribadire la legittimità della scelta fatta dal legislatore con l'art. 81, fa presente — con una affermazione applicabile non solo al caso di specie — che il regime previsto dalla norma è «suscettibile di escludere ... gli ordinari poteri di controllo spettanti in materia alle regioni e agli enti locali», ma ciò in quanto «tale regime può trovare ... la sua giustificazione tanto sul piano più generale del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, stante il carattere primario (e, in certo senso, pregiudiziale) dell'interesse dello Stato a conservare la propria indipendenza e l'integrità del proprio territorio, quanto sul piano più particolare delle valutazioni afferenti alla sfera amministrativa, dal momento che la distribuzione territoriale delle opere di difesa e la loro progettazione ... trascendono le possibilità di apprezzamento delle autorità urbanistiche».

L'affermazione del carattere di «trascendenza» delle scelte statali — che può ben riferirsi non solo alle opere destinate alla difesa, ma a qualsiasi opera dello Stato intesa a soddisfare esigenze più rilevanti di quelle esclusivamente locali — insieme con quella del carattere primario e pregiudiziale dell'interesse dello Stato, costituiscono evidentemente, secondo la Corte, il fondamento e la giustificazione della sottrazione delle opere dello Stato — totale per alcune specificamente indicate dalla legge, oppure parziale per tutte le altre — ai normali controlli urbanistico-edilizi, secondo la disciplina dettata dall'art. 81 citato.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 177/91, precisa la funzione dell'art. 81. La sua «ratio» (comune anche all'art. 29 della legge urbanistica n. 1150/42) è quella di «svincolare (sia pure in senso solo relativo) la progettazione delle opere pubbliche di competenza statale dalla potestà pianificatoria dell'autorità urbanistica locale. Ciò non solo e non tanto per il rispetto di una vera o presunta gerarchia di autorità o d'interessi, quanto perché si suppone che le esigenze al cui soddisfacimento sono preposte le autorità statali non sempre e non interamente possono essere apprezzate dalle autorità locali, la cui visuale è istituzionalmente e per definizione ristretta ad un ambito territoriale limitato».

Ma, tiene ad evidenziare il Consiglio di Stato, non si tratta di consentire alle autorità dell'Amministrazione statale di ignorare puramente e semplicemente la pianificazione urbanistica locale o di stravolgerla. L'obiettivo di fondo dell'ordinamento amministrativo, desumibile più dallo spirito dell'intera legislazione che da questa o quella norma individuata, è quello di raggiungere un contemperamento armonico, razionale ed equilibrato di tutti gli interessi pubblici ... nonché tra questi e quelli privati ...

Ma poiché è ragionevole immaginarsi che non sempre sia possibile realizzare il consenso, si pone il problema di stabilire se in caso di dissenso debba prevalere conclusivamente la valutazione delle autorità statali o di quelle locali. Questa è, dunque, la funzione dell'art. 29 della legge urbanistica e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

Il Consiglio di Stato, nell'ipotesi che l'interpretazione data alla normativa possa offrire ambiti di applicazione più estensivi rispetto al senso letterale della legge, precisa che «non sembra che da tale apparente estensione derivi un pregiudizio alle competenze degli enti locali, perché in ogni caso si ha la partecipazione della regione e, per quanto di ragione, del comune al procedimento. Inoltre conviene avere presente le funzioni generali di indirizzo e coordinamento in materia urbanistica proprie del Ministero dei lavori pubblici; non si può dire, dunque, che detto Ministero sia estraneo alla cura di quegli interessi di cui sono titolari primari le autorità urbanistiche regionali e comunali.

Sarà cura del Ministero, comunque, esercitare le proprie attribuzioni ex art. 81 in vista del raggiungimento di quell'equilibrato contemperamento di interessi che, come si è detto sopra, ispira la normativa esaminata».

4. Questo Ministero, nella consapevolezza della responsabilità che gli è propria — in relazione alla sua competenza istituzionale ed agli orientamenti emergenti dagli organismi internazionali e comunitari sulle tematiche territoriali — di assicurare la corretta ed omogenea applicazione del disposto dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 nella sua intera portata, è da tempo impegnato ad approfondire tutti gli aspetti della complessa materia sia sotto il profilo meramente amministrativo-procedurale,che sotto quello più specificamente attinente al proprio ambito organizzativo ed operativo, al fine di corrispondere in modo più consono alla molteplicità delle richieste provenienti dalle proprie strutture decentrate e periferiche, dalle varie amministrazioni statali e dagli enti istituzionalmente interessati in ordine al conseguimento della prescritta intesa Stato-regioni sulle implicazioni territoriali che i vari progetti di opere pubbliche comportano. Ciò nella prospettiva di una riconsiderazione organica e di un puntuale aggiornamento della materia anche a livello di proposte normative intese a porre in essere un più idoneo coordinamento nel settore tra esigenze dello Stato e quelle delle regioni e degli enti locali.

Con la presente lettera-circolare, mentre si richiamano i più recenti orientamenti giurisprudenziali, viene intanto ribadita la necessità della uniforme applicazione della norma di che trattasi, che questo Ministero è istituzionalmente tenuto ad assicurare nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, con un'azione finalizzata a garantire il soddisfacimento, non meno che il contemperamento, degli interessi relativi alle attività dirette alle trasformazioni aventi rilievo urbanistico-territoriale.

Il Ministro: MERLONI

92A4796

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 59ª seduta pubblica per martedì 27 ottobre 1992, alle ore 17,30 con il seguente

Ordine del giorno:

Deliberazioni, ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale *(Votazione con la presenza del numero legale)* **(708)**.

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato *(Votazione con la presenza del numero legale)* **(709)**.

92A4839

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla regione Emilia-Romagna ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 1992, registrato dalla Corte dei conti il 31 luglio 1992, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 318, la regione Emilia-Romagna è stata autorizzata ad accettare, ora per allora, la donazione, disposta dall'ing. Pierfrancesco Orsi Mangelli, di un terreno di complessivi mq 27992, sito in Vecchiazzano (comune di Forlì), con il soprastante fabbricato, confinante con via Castel Latino ed altre, come risulta dall'atto di donazione rogato dal notaio Vittorio Torina in data 11 febbraio 1974, n. repertorio 94128.

92A4798

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana per la solidarietà fra i popoli, in Milano

Con decreto ministeriale 24 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1992, registro n. 19 Esteri, foglio n. 2878, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione per la solidarietà fra i popoli (AISPO), con sede in Milano, via Olgettina, 46, e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A4799

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Sacri», in Roma ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 17 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1992, registro n. 43 Interno, foglio n. 274, l'associazione «Sacri», in Roma, è stata autorizzata, giusta delibera dell'assemblea straordinaria degli associati dell'8 dicembre 1990, a modificare gli articoli 2, 7, 9 e 17 dello statuto, nonché ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Concetta Mormina, con atto pubblico 16 febbraio 1978, n. di repertorio 3386, a ministero del dott. Giorgio Intersimone, notaio in Roma.

92A4781

Erezione in ente morale della fondazione denominata «Città del fanciullo. Acireale», in Acireale

Con decreto ministeriale 10 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1992, registro n. 43, foglio n. 273, la fondazione denominata «Città del fanciullo. Acireale», con sede in Acireale (Catania), contrada Barracche - Santa Maria delle Grazie, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A4782

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazione di monumento nazionale della Foiba di Basovizza, in Trieste

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1992, adottato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la Foiba di Basovizza, in Trieste, è stata dichiarata monumento nazionale.

92A4778

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1992, registro n. 20, foglio n. 288, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad acquistare dai signori Angela Schembri Volpe, Melchiorra Schembri Volpe, Giacomo Schembri Volpe e Giuseppe Schembri Volpe un appezzamento di terreno sito in territorio del comune di Siculiana (Agrigento) in contrada Garebici-Cannicelle, di estensione pari a ettari 8.04.10 secondo le risultanze catastali, e diviso in due appezzamenti di cui:

1) uno esteso per Ha 6.71.80, censito nel nuovo catasto terreni del comune di Siculiana, per una porzione di Ha 4.10.20 alla partita 2935, foglio 5, particella 71, sem. di III, R.D.L. di L. 225.610 e R.A.L. di L. 65.400;

2) e l'altro esteso per Ha 1.32.30, censito nel nuovo catasto terreni del comune di Siculiana alla partita 2935, foglio 5, particella 164, sem. di I, R.D.L. di L. 165.375 e R.A.L. di L. 39.690.

Il prezzo complessivo di L. 120.000.000 è stato interamente pagato.

92A4780

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Assopoma - Associazione produttori ortofrutticoli Medio Adriatico», in Teramo.

Con decreto ministeriale n. 011515/A dell'11 agosto 1992 è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Assopoma - Associazione produttori ortofrutticoli Medio Adriatico», con sede in Teramo, via Riccitelli n. 3, adottato con assemblea straordinaria del 14 aprile 1992, rep. n. 60369.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito territoriale delle province di Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, L'Aquila, Chieti, Campobasso e comuni limitrofi della provincia di Ancona.

92A4779

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Delo magazzini e servizi intermodali S.r.l.», in Assago, a gestire un magazzino generale di deposito.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1992 alla «S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cariplo» è stata revocata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito, sito in Busto Arsizio (Varese), superstrada n. 57, e la S.r.l. «Delo magazzini e servizi intermodali S.r.l.», in Assago (Milano), è stata autorizzata a gestire il magazzino medesimo.

92A4800

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dei giorni 21 e del 22 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 21 ottobre 1992

Dollaro USA	1330,270
ECU	1723,360
Marco tedesco	879,810
Franco francese	259,310
Lira sterlina	2149,720
Fiorino olandese	781,870
Franco belga	42,760
Peseta spagnola	12,447
Corona danese	228,690
Lira irlandese	2321,590
Dracma greca	6,787
Escudo portoghese	9,882
Dollaro canadese	1074,970
Yen giapponese	10,890
Franco svizzero	983,560
Scellino austriaco	125,070
Corona norvegese	215,800
Corona svedese	233,280
Marco finlandese	277,600
Dollaro australiano	955,800

Cambi del giorno 22 ottobre 1992

Dollaro USA	1323,390
ECU	1718,420
Marco tedesco	875,370
Franco francese	258,070
Lira sterlina	2149,850
Fiorino olandese	778,140
Franco belga	42,530
Peseta spagnola	12,262
Corona danese	227,520
Lira irlandese	2308,520
Dracma greca	6,749
Escudo portoghese	9,809
Dollaro canadese	1063,900
Yen giapponese	10,933
Franco svizzero	981,160
Scellino austriaco	124,430
Corona norvegese	214,780
Corona svedese	232,070
Marco finlandese	276,280
Dollaro australiano	953,770

92A4832-92A4840

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Acquaviva Picena.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 12 ottobre 1992, ha nominato i signori rag. Giancarlo Castellani e avv. Vittorio Donato Gesmundo commissari straordinari e i signori avv. Leonardo Di Brina, dott. Giovanni Battista Fregoso e avv. Franco Mazzarini componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno).

92A4802

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI nella seduta del 12 agosto 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha deliberato quanto segue:

1) non è accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Sogeme Bitum Beton S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Casoria (Napoli), per il periodo febbraio 1991-febbraio 1992;

2) non è accertata la condizione di riconversione aziendale della società Sorain Cecchini S.p.a., con sede e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 marzo 1989;

3) l'impresa Ca' Vendramin S.r.l. già Ricordi vini S.r.l., con sede e stabilimento in Visnà di Vazzola (Treviso), non può ritenersi a decorrere dal 1° settembre 1988 in condizione di ristrutturazione aziendale;

4) la società Istituto Guido Donegani, con sede in Novara e stabilimento di Napoli-Barra, non può ritenersi in condizione di crisi aziendale successivamente al marzo 1991.

92A4804

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 novembre 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio contabilità, bilancio e CED del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1993:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	114	titoli di L.	50.000
»	33	titoli di »	100.000
»	74	titoli di »	500.000
»	57	titoli di »	1.000.000
»	4	titoli di »	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 123.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n.	19	titoli di L.	50.000
»	14	titoli di »	250.000
»	71	titoli di »	500.000
»	53	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 92.950.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n.	10	titoli di L.	500.000
»	28	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 33.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n.	12	titoli di L.	50.000
»	10	titoli di »	250.000
»	14	titoli di »	500.000
»	100	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 110.100.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 25 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 90.900.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 60 titoli di » 250.000
» 60 titoli di » 500.000
» 111 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 159.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.507 titoli di L. 50.000
» 477 titoli di » 250.000
» 1.002 titoli di » 500.000
» 1.417 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.112.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 799 titoli di L. 50.000
» 78 titoli di » 250.000
» 1.148 titoli di » 500.000
» 1.402 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.035.450.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 250.000
» 36 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 47.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 412 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 412.100.000.

Totale generale: L. 5.217.050.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A4783

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 1° settembre 1992 recante: «Finanziamento del terzo trimestre 1992 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 1° ottobre 1992).

All'art. 1, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «È assegnato, a titolo di acconto, per il *primo* trimestre 1992, ...», si legga: «È assegnato, a titolo di acconto, per il *terzo* trimestre 1992, ...».

92A4807

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 30 marzo 1992 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università» (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 7 luglio 1992)

All'art. 384 dello statuto dell'Università di Firenze, così come modificato dal decreto citato in epigrafe, alla pag. 26, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la lettera *a)* area generale e propedeutica, dove è scritto: «medicina *generale*», si legga: «medicina *legale*».

92A4805

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 31 ottobre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 22 agosto 1992)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra gli insegnamenti dell'area clinica riportata alla lettera *e)*, dove è scritto: «aspetti della raccolta del sangue e del *funzionamento* del sangue umano», si legga: «aspetti della raccolta del sangue e del *frazionamento* del sangue umano».

Nel medesimo decreto, alla pag. 16, seconda colonna della già citata *Gazzetta Ufficiale*, tra gli insegnamenti dell'area clinica relativi al 4° anno, dove è scritto: «aspetti di raccolta di sangue e *funzionamento* del sangue umano», si legga: «aspetti di raccolta di sangue e *frazionamento* del sangue umano».

92A4806

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G B.
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V. E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189